



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento Settore
Università e Ricerca

Dott. Pasquale Palmiero
Servizio Contrattazione 2
ARAN

Invio le osservazioni all'ipotesi di contratto della dirigenza dell'Area VII.

Con l'occasione, voglia gradire cordiali saluti

Alberto Civica
Segretario generale ULPA-UR

L'ipotesi di CCNL per l'Area VII della dirigenza presenta, come era logico, forti analogie con il CCNL dell'Area I.

E' bene chiarire che la rivendicata "specificità" della dirigenza dei settori Università e Ricerca non giustifica trattamenti diversi da quelli dell'Area I (soprattutto da quando in quel CCNL sono stati mutuati istituti prima caratteristici dei nostri settori) ; ma che vi sono soprattutto due particolari esigenze da tutelare :

- la nostra dirigenza risponde direttamente a figure ignote ai Ministeri
- la nostra dirigenza non svolge solo funzioni amministrative. Questo si afferma con riferimento non al personale di ricerca degli EPR, altrove normato, ma a quei particolari segmenti che, per le professionalità richieste, trovano in altri settori (quello degli EPNE, quello Sanità, ecc.) la migliore pietra di paragone.

Storicamente, peraltro, la nostra dirigenza mostra tre componenti di base :

- quella amministrativa ministeriale, matrice della dirigenza amministrativa universitaria, che fino al 1989 e, in seguito, fino al primo CCNL del 1996 fu regolata dalle stesse norme
- quella amministrativa e "tecnica" degli EPR, di matrice EPNE
- quella medica e sanitaria non medica, di matrice Sanità, della quale il personale che opera nelle strutture sanitarie universitarie svolge le stesse funzioni e mansioni e alla quale rimane economicamente equiparato

L'armonizzazione delle esigenze e delle storie può avvenire anche all'interno di norme che si richiamano a quelle dell'Area I, purché esaustive. Là dove questo non avvenga, le norme dell'Area I vanno affiancate da altre più direttamente mirate.

Ciò che segue è, dunque, una rivisitazione della Bozza ARaN alla luce di quanto detto sopra. Vi sono proposte di aggiunta e altre che si riferiscono al testo, così com'è adesso.

PROPOSTE DI AGGIUNTA :

1) Occorre una norma che, pur tenendo conto che l'incarico è atto unilaterale dell'Amministrazione, renda necessario che, là dove il servizio preveda attività professionistiche, a capo di tale servizio debba esservi un professionista. La cosa vale, ad esempio, per gli uffici legali delle Università come per i servizi ambientali degli EPR. Proponiamo dunque :

Art.xxxx – Incarichi di dirigenza in particolari strutture

Le Amministrazioni prepongono alle strutture in cui svolgono la loro attività dei professionisti dirigenti della stessa professione.

2) Occorre intervenire sulla situazione del personale ora equiparato alla dirigenza delle Aree III e IV.



PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO ARaN

Art. 1 –

- Al comma 1 - I Direttori amministrativi sono regolati da legge e, per la parte economica, da DM. Che senso ha parlarne, sia pure per escluderli dal CCNL ? Viceversa : qualora si debba escluderli (altrimenti sarebbe obbligatorio disciplinarli), parliamone e discipliniamoli.
- Al comma 2 - Si propone di usare “Amministrazioni”, come da D.Lgs. 165/2001

Art. 2 –

- Al comma 3, 4 – Dovrebbe trattarsi di 2 commi diversi, il primo dei quali dovrebbe finire con il primo periodo. Altrimenti, il meccanismo proposto non funziona : si rinnova se non disdetto entro 30 giorni dalla sottoscrizione ; le piattaforme vanno presentate tre mesi prima dell’eventuale disdetta (quindi, quattro mesi prima della sottoscrizione, di cui non sappiamo la data) ; ma anche il 2° biennio economico è già abbondantemente scaduto. Di conseguenza, abbiamo il 1° biennio che resta in vigore ad infinitum ?
- Al comma 6 - manca la formula consueta sull’inflazione reale per il 2° biennio.

Art. 3 –

- 3 a) sostituire la contrattazione integrativa nazionale con “CI di 2° livello”
- b) manca la consultazione, di cui pure si parla nell’art. sulla partecipazione

Art. 4 –

- Mancano alcune materie (ad es., l’attuazione delle pari opportunità ; nei fondi, la specifica di cui alla lettera B) dell’art. 4 Area 1). Alcune sono ridondanti : i congedi per motivi di famiglia e di studio sono un diritto che non può essere negato ; il rinvio della formazione è già disciplinato.
- Al comma 3 si fa un misto strano, riformando in peius la normativa universitaria. Ci si chiede che cosa si intenda per “anno accademico” : il bilancio e quasi tutti gli atti si rifanno al 1° gennaio ; le nomine del personale docente partono da novembre o da gennaio o dalle decorrenze dei corsi, ora strutturato in trimestri, semestri o anni..
- Si afferma che esiste un inizio effettivo delle trattative ; ma non si assegnano termini a cominciarle.
- Il comma 6 deve essere approfondito attentamente. Per le aziende di tipo b) è inevitabile riproporre quanto già previsto per il comparto, art. 30 del CCNL 27.1.2005

Art. 5 –

1. “tempi diversi e verifiche periodiche” non significa “annuali”, che è ciò che riguarda tutti i soldi dell’accessorio.

Art. 6 –

- Nell’informazione preventiva alcune voci non si capiscono (ad es., sostegno alla persona), altre sono insufficienti (ad es., stato dell’occupazione, senza riferimento al fatto che si sta parlando sia della dirigenza a tempo indeterminato che di quella ex art. 19, 6° comma, del D.Lgs. 165/2001).
- Il fatto che si siano saltati i riferimenti a tutti i livelli delle relazioni sindacali fa dell’informazione una cosa a parte rispetto alla CI ; se è questo lo scopo, bisogna togliere le pari opportunità. Se l’intenzione non fosse questa, bisogna richiamare le materie oggetto di CI.
- La stessa cosa vale per la concertazione. Il concetto di a.a. è sempre più strano.
- La consultazione è una materia ad nutum dell’Amministrazione ; questo è inaccettabile.



Art. 8 –

- Nelle Università, Rettore e DA debbono essere presenti o nominare i delegati.
- Come già detto : CI. 2° livello

Art. 10 –

Mancano i termini : 30 giorni + 30 giorni

Art. 12 –

- Viene qui disciplinata l'assunzione a tempo indeterminato ; perché non quella a tempo determinato?
- Non viene detto qual'è l'atto di assunzione e se ad esso accede un contratto individuale : questo è disciplinato solo in occasione dell'incarico.
- L'incompatibilità e la compatibilità sono disciplinate per legge ; qui, dove si trovano ?

Art. 14 –

- Al comma 3 - non “sentito anche” ma “previo confronto con” il dirigente interessato (e questo fa pensare che questo articolo si riferisca solo a quelli a tempo indeterminato). Il trattamento economico è oggetto de. contratto individuale che accede al provvedimento.
- Al comma 4 – non si dice chi conferisce l'incarico. Manca il “tempestivo rinnovo”
- Al comma 5 – il dirigente che rientra dall'aspettativa sindacale ha diritto al rientro nella posizione raggiunta ; se rientra durante l'incarico dato ad altri, comunque non può venire terzo in ordine di priorità
- Manca dovunque la previsione che chi viene assegnato, non per motivi “punitivi”, ad altro incarico ha diritto a non scendere oltre il 90% della retribuzione di posizione.

Art. 15 –

- Al comma 1 – manca la forma scritta. Nel contr. individuale va indicato anche il periodo di prova, se si tratta di nuova assunzione (vedi sopra)
- Al comma 3 – perplessità a mettere in CCNL i criteri. Se necessario, rivederli.

Art. 18 –

- Al comma 1 – il dirigente “risponde” : sembra un tentativo di intimidazione. Il dir. “viene valutato”.
- Al comma 7 – Nel caso in cui non siano stati assegnati obiettivi specifici, la valutazione avrà ad oggetto l'attività ordinaria rispetto all'incarico attribuito.

Art. 19 –

- Non si tratta di sospensioni né di interruzioni, né di modifiche.
- Al comma 11 – le ferie non godute si possono usufruire, nel limite di 15 giorni, entro 18 mesi.
- Al comma 12 – specificare : “anno solare”

Art. 20 –

- Al comma 7 (trattamento economico) aggiungere (vedi Area 1) : “La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine”.
-
- I commi 10 e 11 sono spariti dal CCNL dell'Area 1

Art. 22 –



- Al comma 1, primo alinea, togliere le parole “ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il viaggio”
- Al comma 3 – precisare che i periodi di assenza non causano perdita né riduzione della retribuzione di risultato.

Art. 23 –

- Al comma 2, completare “nonché quella di risultato, nella misura in cui l’attività svolte risulti valutabile a tal fine”
- Al comma 4 – vedi comma 2
- Al comma 5 – “Dopo il periodo di astensione di cui al comma 2”.

Art. 24 –

- Al comma 2 – aggiungere “e con quelle per infortunio sul lavoro e malattie derivate da causa di servizio”
- Al comma 3 – bisogna chiarire qual’è lo stipendio spettante.
- Al comma 4 – data l’esiguità dei destinatari, parlare del 10% arrotondato significa parlare sempre di un solo dirigente.
- Al comma 8 – non abbiamo mai avuto, né desideriamo introdurre, la CI regionale. Si può affrontare il problema di “dove” e “con chi” avvenga la CI di 2° livello
- Al comma 9 – coordinare con quanto scritto sul periodo di prova ; è comunque impossibile che un dirigente divenga docente ?
- Al comma 19 – coordinare con quanto previsto dalla legge Moratti

Art. 25 –

- Al comma 2 – Aggiungere : “Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale”.
- Al comma 4 – Aggiungere : “Le attività di formazione di cui al presente articolo si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dirigente, documentato attraverso un apposito attestato rilasciato dai soggetti che l’anno attuata”.
- Al comma 5 – che ruolo hanno le direttive governative ?
- Al comma 6 – Aggiungere . “Il dirigente conserva il diritto ad essere previamente sentito sui percorsi formativi e a dichiarare il suo accordo”.
- Al comma 9 – modificare le ultime parole “.....affidatogli, può contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata”.

Art. 26 –

- Al comma 4 – “fondi dell’Amministrazione di cui agli articoli....” : non si tratta di fondi diversi da quelli che finanziano il salario accessorio
- Al comma 5 – Concludere con “Il residuo confluisce...” (vedi comma 4)
- Al comma 6 – aggiungere : e dell’eventuale confluenza di risorse nei fondi di cui agli artt.....ai sensi dei precedenti comma 4 e 5”

Art. 33 –

- Al comma 2 – togliere da “in ogni altro caso” fino alla fine.
- Questo articolo unifica i commi 2 e 5 dell’Area I. Così sembra crearsi un vulnus, soprattutto al comma 4.



Art. 34 –

- Manca un apposito articolo per disciplinare il tentativo obbligatorio di contrattazione, distinto dall'arbitrato.
- Al comma 1 – “...avverso gli atti applicativi dell'art.33, commi 1 e 2...”
- Può essere mantenuto il comma 7 dell'art. 43 dell'Area I (passaggio ad altra Amministrazione).

Art. 36 –

- Non si capisce il motivo delle diverse statuizioni rispetto all'art. 45 dell'Area I, dove con “Effetti” si intende anche la sospensione cautelare, qui messa in apposito articolo.
- Al comma 8 – l'art.33 riguarda il recesso, non il licenziamento: Non esiste il soprannumero quando non vi è organico né dotazione organica.
- Al comma 9 – confusione di istituti con il comparto (quale?) : “confluenza di qualifica”, “presenza in servizio”, “prestazione di lavoro straordinario” !

Art. 37 –

- In fine al comma 2 aggiungere “....., previa puntuale ed espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente”.
- Fra gli attuali commi 8 e 9 inserirne uno che abbia il contenuto del comma 8 art 45 Area I.

Artt. 38 e 39 –

Se si vogliono comitati nazionali, costituiti a livello centrale, bisogna chiarire :

- le riunioni e i viaggi per raggiungerle avvengono in tempo-lavoro
- in che forma e da chi vengono rimborsate le spese di viaggio e di permanenza

E' poco credibile che il MiUR, che non è tra i firmatari, riconosca gli impegni che qui si vorrebbero sottoscrivere.

Art. 41 –

E' un tentativo di graduare i provvedimenti disciplinari ? Se sì, verificare a che articolo si riferisce la “tutela”, perché l'art. 13 non ne prevede.

Artt.42 e 43 –

Quanto costano sul rinnovo ? L'ARAN ci insegna che queste cose avvengono all'interno dei costi contrattuali. Come Università, c'era una norma che non riguardava, ad es., l'indennità di trasferta per i familiari.

Art. 44 –

- Al comma 6 – per quanto ci risulta, periodo di riduzione si hanno solo per malattia. Chiarire
- Al comma 7 – la legge n. 168/1989 fa divieto di rivolgere circolari alle Università.

Art. 45 –

Sia al comma 1 che al comma 4 aggiungere”spese legali E PERITALI”

Art. 47 –

Verificare.

